

<b>TESTO ORIGINARIO</b>	<b>TESTO NUOVO</b>	<b>NOTE</b>
<p><b>ART. 1 – Denominazione</b> E' costituita una società per azioni denominata "LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.p.A." retta dalle norme del presente Statuto.</p>	<p><b>ART. 1 – Denominazione</b> E' costituita una società per azioni denominata "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A." retta dalle norme del presente Statuto.</p>	<p>La società muterà la propria denominazione sociale</p>
<p><b>ART. 2 – Sede</b> La Società ha sede nel Comune di Forlì all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; il Consiglio di Amministrazione potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.</p>	<p><b>ART. 2 – Sede</b> IDEM</p>	
<p><b>ART. 3 - Durata</b> La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)</p>	<p><b>ART. 3 - Durata</b> IDEM</p>	
<p><b>ART. 4 - Oggetto sociale</b> LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.p.A. è strumento organizzativo del Comune di Forlì mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitari+a, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore. La società detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, come deliberato dal Consiglio Comunale di Forlì. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di: a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì; b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate; c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo. E' espressamente escluso: a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale</p>	<p><b>ART. 4 - Oggetto sociale</b> La società è strumento organizzativo degli enti soci, mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa e un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti soci sono portatori.  La società detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, come deliberato dal Consiglio Comunale di Forlì. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di: a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì; b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate, anche assumendo la carica di amministratore; c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.  E' espressamente escluso: a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia</p>	

<p>e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385);</p> <p>c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.</p> <p>La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:</p> <p>a) detenere direttamente partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;</p> <p>b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte del Comune di Forlì, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscriverne nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;</p> <p>c) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà del Comune di Forlì, o quale assegnataria di società partecipate dal Comune di Forlì per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocatione in società a totale partecipazione pubblica del medesimo Comune;</p> <p>d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti.</p> <p>La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdependente al proprio purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Forlì e/o degli altri enti locali soci, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non socio.</p>	<p>svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385);</p> <p>c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.</p> <p>La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:</p> <p>a) detenere direttamente partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;</p> <p>b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte dei Comuni soci o delle loro società costituite ex art. 13, comma 13, del TUEL reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscriverne nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter C.C., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;</p> <p>c) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocatione in società a totale partecipazione pubblica del medesimo comune;</p> <p>d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti;</p> <p>e) la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine.</p> <p>La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdependente al proprio, purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Forlì e/o degli altri enti locali soci, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non socio.</p>	
---	--	--

<p><b>ART. 5 Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing del Comune di Forlì</b></p> <p>In coerenza con quanto stabilito al primo periodo dell'art. 4 del presente statuto, la Società è strumento del Comune di Forlì anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società in house providing.</p> <p>Allo scopo, la Società tiene apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto dal Comune (in house providing).</p> <p>La rendicontazione separata di cui al comma precedente è il risultato delle scritture contabili tenute, in relazione a ciascuna attività svolta secondo il modello dell'in house providing, dalle società partecipate da Livia Tellus Governance S.p.A..</p> <p>Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa la società in house providing del Comune di Forlì o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno.</p> <p>Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.</p>	<p><b>ART. 5 - Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing</b></p> <p>In coerenza con quanto stabilito al primo periodo dell'art. 4 del presente statuto, la Società è strumento degli enti locali soci anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società in house providing.</p> <p>Allo scopo, la Società tiene:</p> <p>a) una contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto a quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni;</p> <p>b) apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano in house providing.</p> <p>La rendicontazione separata di cui al comma precedente è il risultato delle scritture contabili tenute, in relazione a ciascuna attività svolta secondo il modello dell'in house providing, dalle società partecipate da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A..</p> <p>Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa la società in house providing dei Comuni soci o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno.</p> <p>Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.</p>	
<p><b>ART. 6 - Capitale</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 100.120.000,00 (centomilionicentoventimila virgola zero) ed è suddiviso in n. 100.120.000 (centomilionicentoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. Le azioni della società dovranno essere di proprietà di enti pubblici locali.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2355 bis del Codice Civile, le azioni sono intransferibili fino al quinto anno dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Decorso tale termine, il Comune di Forlì, unico socio</p>	<p><b>ART. 6 - Capitale</b></p> <p>Il capitale sociale è diviso in numero ... azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, di cui:</p> <p>a) n. 100.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di un euro;</p> <p>b) n..... azioni di categoria "A" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società UNICA RETI S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate");</p> <p>c) n..... azioni di categoria "B" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società START ROMAGNA S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate");</p> <p>d) n..... azioni di categoria "C" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").</p> <p>Ai sensi dell'art. 2355 bis del Codice Civile, le azioni sono intransferibili a soggetti diversi dagli enti pubblici locali o loro società a totale partecipazione pubblica, e decorso tale termine, i Comuni soci potranno rinnovare il termine</p>	

<p>fondatore, rinnoverà il vincolo statutario ricorrendo le condizioni di legge.</p> <p>In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p> <p>Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, in contrasto con le previsioni del terzo comma del presente articolo. Diversamente, il negozio è inefficace nei confronti della società e dei soci ed esso non dà diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi. Le azioni devono essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime, in contrasto con il terzo comma del presente articolo. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p> <p>E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.</p> <p>I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.</p> <p>In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.</p>	<p>di durata del vincolo di intransferibilità con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p> <p>Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi comprese la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, in contrasto con le previsioni del terzo comma del presente articolo. Diversamente, il negozio è inefficace nei confronti della società e dei soci ed esso non dà diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi. Le azioni devono essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime, in contrasto con il terzo comma del presente articolo. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p> <p>E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.</p> <p>I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.</p> <p>In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.</p>	
<p><b>ART. 7 Aumento del capitale</b></p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 cod. civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art.</p>	<p><b>ART. 7 Aumento del capitale</b></p> <p>IDEM</p>	

<p>2441, terzo comma, cod. civ.. Ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, cod. civ. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della società.</p> <p>L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale sociale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà essere redatta da un notaio e depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 cod. civ.. In caso di trasferimento di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dall'art. 6, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della società e dei soci, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.</p>		
<p><b>ART. 8 – Azioni</b></p> <p>La partecipazione è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.</p> <p>I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 cod. civ. civ..</p>	<p><b>ART. 8 – Azioni, trasferimenti di azioni, recesso delle azioni correlate, prelazione e gradimento</b></p> <p>8.1 La partecipazione è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.</p> <p>I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c. .</p> <p>8.2 I titolari di azioni di categorie “a”, “b” e “c” hanno diritto di percepire un dividendo correlato ai dividendi distribuiti rispettivamente da UNICA RETI S.p.A., START ROMAGNA S.p.A. e ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., ai sensi dell'art. 6 che precede.</p> <p>8.3 I soci titolari di azioni correlate, ai sensi dell'art. 6 che precede, hanno diritto di recedere dalla società con preavviso di 180 giorni, per tutte o parte delle azioni appartenenti alla medesima categoria speciale.</p> <p>Ai soci titolari delle azioni correlate, che hanno esercitato il recesso, spetta il valore di liquidazione, che potrà essere corrisposto in denaro o in natura, attraverso la restituzione delle azioni della società cui si riferisce il dividendo correlato. In caso di liquidazione in denaro il valore di liquidazione verrà determinato in misura pari alla frazione del patrimonio netto contabile della società cui si riferisce il dividendo correlato, come risultante dall'ultimo</p>	

bilancio approvato. Spetta all'assemblea dei soci e all'assemblea speciale della categoria di azioni stabilire, a maggioranza, se la liquidazione avverrà in denaro o in natura. Nel caso in cui la liquidazione venga stabilita in natura spetta al socio il diritto di revocare la domanda di recesso entro 90 giorni dalla deliberazione delle assemblee.

8.4. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 che precede e dal presente articolo.

8.4.1. Il trasferimento delle azioni ordinarie e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci titolari di azioni ordinarie.

8.4.2. Qualora un socio ordinario (di seguito, il "Socio Cedente") intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ordinarie, ovvero i diritti di opzione, sulle emittende azioni ordinarie in caso di aumento di capitale sociale, deve previamente, con raccomandata AR, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

8.4.3. Ai fini del presente statuto, per "trasferimento" si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutazioni, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni ordinarie delle Società.

8.4.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede e darne comunicazione a tutti i soci ordinari (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

8.4.5. I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari a mezzo lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

8.4.6. Trascorsi i termini di cui sopra, il Socio Cedente può alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei

	<p>tre mesi successivi.</p> <p>8.4.7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci Prelazionari, le azioni ordinarie o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.</p> <p>8.4.8. Se qualcuno dei Soci Prelazionari non possa o non voglia esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci Prelazionari che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.</p> <p>8.4.9. Qualora il Socio Cedente intenda disporre delle azioni a fronte di una controprestazione, anche solo parzialmente, in natura o comunque senza un corrispettivo fungibile, i Soci Prelazionari, nel caso intendano esercitare la prelazione, dovranno comunicare, nei tempi e nelle forme di cui al presente articolo, se intendano eseguire le controprestazione in natura o se intendano versare un importo corrispondente in denaro, fermo restando che in quest'ultimo caso il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo tra le parti ovvero ai sensi dall'art. 1473 c.c.</p> <p>8.4.10. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni ordinarie nei confronti della società è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo e dal Collegio Sindacale, che il trasferimento stesso abbia rispettato il vincolo di cui all'art. 6 che precede.</p> <p>8.5 Il trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle azioni ordinarie della Società a terzi non soci non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo.</p> <p>8.5.1. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino direttamente o indirettamente (collegati/controllati) in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società o sue controllate o collegate</p> <p>8.5.2. L'eventuale mancato rilascio dal gradimento deve essere sempre motivato e deve essere comunicato al Socio Cedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della raccomandata AR di cui al comma 8.4.2 che precede.</p> <p>8.5.3 Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto comunque relativo alle azioni ordinarie della Società tra enti locali, e nel caso di trasferimenti che avvengano in esito a procedure di gara ad evidenza pubblica eventualmente bandite, singolarmente o congiuntamente, dai Comuni di cui all'art. 6, e nel caso che un socio trasferisca in tutto o in parte la quota di partecipazione posseduta a una sua società controllata.</p> <p>8.5.4. Le azioni di categoria "a", "b" e "c" sono trasferibili ai portatori delle azioni delle medesime categorie, ai portatori di azioni ordinarie, ovvero a terzi non soci, aventi i requisiti soggettivi previsti nello Statuto.</p> <p>Qualora il Socio Cedente azioni correlate intenda trasferire le predette azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci titolari della medesima categoria di</p>	
--	--	--

	<p>azioni correlate, secondo la procedura prevista ai commi che precedono.</p> <p>Qualora le azioni correlate oggetto di offerta in prelazione risultino inoptate, in tutto o in parte, devono essere offerte in prelazione ai portatori di azioni ordinarie, secondo la procedura prevista ai commi che precedono. In caso di sottoscrizione le azioni correlate vengono automaticamente convertite in azioni ordinarie.</p> <p>Qualora le azioni correlate oggetto di offerta in prelazione risultino ulteriormente inoptate anche da parte dei soci portatori di azioni ordinarie potranno essere offerte a terzi non soci che rispondano ai requisiti di cui all'art. 6.</p> <p>Qualora il Cessionario delle azioni correlate risulti un soggetto non socio, il trasferimento delle azioni non produrrà effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo, secondo quanto previsto ai commi precedenti.</p>	
<p><b>ART. 9 – Obbligazioni</b>  La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative anche convertibili in azioni e/o con warrant, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>L'Assemblea, con apposita delibera adottata, in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.</p> <p>Si applicano le disposizioni della sezione VII capo V del Libro V del Codice Civile.</p> <p>Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 6 del presente statuto: diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.</p>	<p><b>ART. 9 – Obbligazioni</b>  IDEM</p>	
<p><b>ART. 10 - Strumenti finanziari</b>  La Società può emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, fornite di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in assemblea, e ciò a fronte dell'apporto di capitali da parte di soci o di terzi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, cod. civ..</p> <p>L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.</p> <p>La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le</p>	<p><b>ART. 10 - Strumenti finanziari</b>  IDEM</p>	

<p>sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e circolazione e le modalità di rimborso.</p> <p>Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.</p> <p>Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 6 del presente statuto: diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.</p>		
<p><b>ART. 11 - Assemblea</b></p> <p>Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 cod. civ..</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale ed entro il trentun gennaio dell'anno cui si riferisce il Budget, per l'approvazione di quest'ultimo. L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società come nel caso della prevalenza dell'attività di assunzione e gestione delle partecipazioni; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. (ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.</p>	<p><b>ART. 11 - Assemblea</b> IDEM</p>	
<p><b>ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea</b></p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Comune di Forlì mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A.R. che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.</p>	<p><b>ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea</b></p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Comune di Forlì, mediante avviso comunicato ai soci tramite posta elettronica, o altro mezzo che consenta la certezza della ricezione; la convocazione deve essere ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.</p> <p>IDEM</p>	

<p>L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio Sindacale.</p>		
<p><b>ART. 13 - Partecipazione alle Assemblee</b>          Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea..</p>	<p><b>ART. 13 - Partecipazione alle Assemblee</b>          IDEM</p>	
<p><b>ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea</b>          L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o in mancanza di quest'ultimo l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.</p>	<p><b>ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea</b>          IDEM</p>	
<p><b>ART. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea</b>          Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da Notaio. Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.</p>	<p><b>ART. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea</b>          IDEM</p>	

**ART. 16 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del Comune (c.d. "in house providing");
- b) prende atto della nomina degli amministratori e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione così come previsto all'art. 17 che segue;
- c) prende atto della nomina dei membri del Collegio Sindacale, effettuata dal Comune di Forlì ex art. 2449 cod. civ., così come previsto dall'art. 25 che segue;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva il Budget della società proposto dal Consiglio di Amministrazione che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del Comune (c.d. "in house providing");
- f) autorizza la cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel Budget;
- g) autorizza l'acquisto di partecipazioni, non previsti nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori, in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- h) autorizza le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- i) autorizza le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- j) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle Assemblee delle società partecipate sulle seguenti materie:
  1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione degli amministratori nominati direttamente dal Sindaco del Comune di Forlì, ai sensi dell'articolo 2449 cod.civ.;
  2. vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;
- k) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in affidamento diretto del comune (c.d. "in house providing") relative a:

**ART. 16 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio che prevederà, fra l'altro:
  - la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del Comune (c.d. "in house providing");
  - la autonoma evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse, al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto a quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni;
- b) prende atto della nomina degli amministratori e, fra essi, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come previsto all'art. 17 che segue;
- c) prende atto della nomina dei membri del Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 25 che segue;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva il Budget della società proposto dal Consiglio di Amministrazione che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del comune (c.d. "in house providing") e della gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali;

IDEM

- k) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in house providing sulle seguenti materie:

<p>1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione degli amministratori nominati direttamente dal Sindaco del Comune di Forlì, ai sensi dell'articolo 2449 cod.civ.;</p> <p>2. vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;</p> <p>3. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;</p> <p>4. approvazione budget previsionale;</p> <p>5. compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;</p> <p>6. modifiche dell'atto costitutivo;</p> <p>7. autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>8. autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>9. autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>10. autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;</p> <p>11. prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;</p> <p>12. acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti, escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi;</p> <p>13. acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione e gara;</p> <p>14. acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci.</p>	<p>1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione per gli amministratori nominati direttamente dai soci, ai sensi dell'art. 2449 c.c.;</p> <p>IDEM</p>	
	<p><b>ART. 16- bis ) Assemblee Speciali</b></p> <p>1. I portatori delle azioni di categorie "a", "b" e "c" si riuniscono in assemblee speciali, al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti.</p> <p>2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.</p> <p>3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui</p>	

<p><b>ART. 17 - Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Al Comune di Forlì spetta la nomina, ed eventualmente la revoca, degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.</p> <p>Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>all'art. 2415 c.c..</p> <p><b>ART. 17 - Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, o da un Amministratore Unico. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la forma dell'organo amministrativo e il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Al Comune di Forlì spetta la nomina di due o tre amministratori, nel caso il consiglio sia composto rispettivamente da tre o cinque componenti, ed eventualmente la revoca, ai sensi dell'art. 2449 c.c., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m), e 50, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.</p> <p>Gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti con il sistema delle liste presentate dai soci diversi dal Comune di Forlì, che non potrà presentare o sottoscrivere alcuna lista.</p> <p>La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.</p> <p>Le liste dovranno essere presentate con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Ciascuna lista non potrà contenere un numero di candidati superiori a quelli da eleggere.</p> <p>I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per 1, 2, 3, 4, 5, a seconda del numero dei Consiglieri da eleggere.</p> <p>I quozienti ottenuti saranno assegnati con progressione decrescente, ai candidati di ciascuna lista nell'ordine indicati nella lista stessa.</p> <p>Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>E' espressamente escluso il voto segreto.</p>	
<p><b>ART. 18 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori</b></p> <p>Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste</p>	<p><b>ART. 18 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori</b></p> <p>IDEM</p>	

<p>dall'art. 2382 del codice civile e che:</p> <p>a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;</p> <p>b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;</p> <p>c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;</p> <p>d) si trovano in ogni altre situazione di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>		
<p><b>ART. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio</b>  Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.  Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.</p>	<p><b>ART. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio</b>  IDEM</p>	
<p><b>ART. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio</b>  Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.  Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, qualora ne faccia richiesta scritta il Comune di Forlì nella sua qualità di socio.  La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, o telex o telegramma o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.  Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.  Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni:  a) l'approvazione del Budget della società nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;</p>	<p><b>ART. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio</b>  IDEM</p>	

<p>b) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;</p> <p>c) le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'auto-rizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;</p> <p>d) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;</p> <p>e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;</p> <p>f) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi; g) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;</p> <p>h) l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.</p> <p>Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.</p> <p>E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>		
<p><b>ART. 21 - Poteri del Consiglio. Deleghe. Comitato per il controllo interno. Remunerazione</b>  Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per</p>	<p><b>ART. 21 - Poteri del Consiglio. Deleghe. Comitato per il controllo interno. Remunerazione</b>  IDEM</p>	

<p>l'amministrazione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti, sempre nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci come previste dall'art. 15 del presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti indicati all'art. 20 e nei limiti dell'art. 2381 cod. civ., delega le proprie attribuzioni ovvero per singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega (Amministratore Delegato).</p> <p>All'interno del Consiglio di Amministrazione viene istituito un Comitato per il controllo interno, che avrà funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità;</li> <li>ii. assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne;</li> <li>iii. attuare il controllo delle procedure interne anche ai fini di prevenire comportamenti illegittimi ex. D.Lgs. 231/2001.</li> </ul> <p>Il regolamento di funzionamento del Comitato interno è approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.</p> <p>Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>	<p>All'interno del Consiglio di Amministrazione viene individuato un amministratore che non abbia deleghe di potere per il controllo interno, che avrà funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità;</li> <li>ii. assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne.</li> </ul>	
<p><b>ART. 22 – Amministratore Delegato</b></p> <p>All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione di quanto previsto nel Budget, ed a tal fine sono attribuite in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gestire e coordinare la struttura interna delle società;</li> <li>b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre per la sua discussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione;</li> <li>c) predisporre il Budget della società, come disciplinato dall'art. 27 che segue, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;</li> </ul>	<p><b>ART. 22 – Amministratore Delegato</b></p> <p><b>IDEM</b></p>	

d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo della società per la società;

e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

f) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la società, e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;

h) definire in termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;

i) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. Di tali nomine dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

j) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della società, per il compimento di particolari atti;

k) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei soci;

l) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esso collegate;

m) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate, sulla nomina degli amministratori sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci.

L'amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato

<p>che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.</p>		
<p><b>ART. 23 - Rappresentanza della Società</b></p> <p>La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute.</p> <p>La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.</p>	<p><b>ART. 23 - Rappresentanza della Società</b></p> <p>IDEM</p>	
<p><b>ART. 24 – Amministratore Unico</b></p> <p>Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.</p>	<p><b>ART. 24 – Amministratore Unico</b></p> <p>IDEM</p>	
<p><b>ART. 25 – Collegio Sindacale</b></p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Al Comune di Forlì spetta la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, e fra di essi il Presidente, che sarà effettuata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2449 del cod.civ., secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.</p>	<p><b>ART. 25 – Sindaci e controllo legale</b></p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Al Comune di Forlì spetta la nomina di un componente effettivo e di uno supplente del Collegio Sindacale, che sarà effettuata dal Sindaco ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Gli altri due componenti effettivi e quello supplente verranno nominati con il sistema delle liste presentate dagli altri soci, ad eccezione del Comune di Forlì che si astiene dalla votazione.</p> <p>Il Presidente verrà nominato dall'assemblea dei soci.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.</p>	
<p><b>ART. 26 – Revisione legale dei conti</b></p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.</p> <p>L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'ade-</p>	<p><b>ART. 26 – Revisione legale dei conti</b></p> <p>Il controllo <b>legale dei conti</b> è esercitato da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti del c.c., nominato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.</p> <p>Gli azionisti, in sede di costituzione, o alla scadenza del mandato dell'organo che esercita il controllo legale dei conti, possono attribuire tale controllo al Collegio Sindacale, ricorrendone le condizioni di legge, provvedendo in sede</p>	

<p>guamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'Assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti incaricati della revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale integralmente costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.</p>	<p>di atto costitutivo ovvero mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e a determinarne il compenso.</p>	
<p><b>ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio</b> L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge; b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.</p>	<p><b>ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio</b> IDEM</p>	
<p><b>ART. 28 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo</b> La società redige un Budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e</p>	<p><b>ART. 28 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo</b> IDEM</p>	

delle modalità della sua copertura;

c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod.civ.;

d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti pre-visti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro pre-disposizione, gli amministratori convocano entro il trentun gennaio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione. Il primo programma annuale verrà predisposto nell'anno 2011 a valere sull'esercizio di previsione 2012; il primo programma pluriennale verrà predisposto nell'anno 2012 a valere sul triennio di previsione 2013 – 2014 –2015.

L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale. Il Comune di Forlì ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il ventotto di febbraio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale. I soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

<p>codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.</p>		
<p><b>ART. 29 - Report</b>  Il Consiglio di Amministrazione redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci.  Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 settembre di ciascun anno.</p>	<p><b>ART. 29 - Report</b>  IDEM</p>	
	<p><b>ART. 30 – Controllo da parte dei Soci sulle società in house providing</b>  Per la programmazione e controllo congiunto delle società partecipate che operano in house providing in regime di affidamento diretto di servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società esercita, per l'effettiva subordinazione gerarchica delle stesse società, un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi, e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:  a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;  b) a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;  c) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti, con la vigilanza per il corretto svolgimento della Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;  d) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..</p>	
<p><b>ART. 30 Scioglimento e liquidazione della Società</b>  Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.  L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.</p>	<p><b>ART. 31 Scioglimento e liquidazione della Società</b>  IDEM</p>	
<p><b>ART. 31 - Collegio Amministrativo speciale</b>  Tutte le questioni relative a diritti disponibili che dovessero sorgere</p>	<p><b>ART. 32 - Collegio Amministrativo speciale</b>  IDEM</p>	

<p>tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno devolute alla decisione di un Collegio composto da tre membri.</p> <p>Il Collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Forlì.</p> <p>Sono comunque escluse dalla cognizione del Collegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;</li> <li>- l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;</li> <li>- le impugnazioni del bilancio societario.</li> </ul> <p>La domanda proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.</p> <p>E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi. Nelle questioni aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare, al Collegio compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronunzia della decisione definitiva.</p> <p>La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.</p> <p>Il Collegio decide secondo diritto, avrà sede in Forlì e la decisione dovrà essere assunta nei termini di cui all'art. 820 c.p.c.</p>		
<p><b>ART. 32 - Rinvio</b></p> <p>Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.</p>	<p><b>ART. 33 - Rinvio</b></p>	

**Statuto della società  
allegato A**

**Criteria di determinazione dell'utile o perdita imputabile direttamente alle azioni correlate di categoria "a", "b" e "c"**

Le azioni di categoria "A" sono correlate agli utili/perdite distribuite dalla società UNICA RETI S.p.A.;

Le azioni di categoria "B" sono correlate agli utili/perdite della società START ROMAGNA S.p.A.;

Le azioni di categoria "C" sono correlate agli utili/perdite della società ROMAGNA ACQUE -SOCIETA DELLE FONTI S.p.A..

Al dividendo spettante alle azioni correlate come di seguito indicato viene detratta una cifra forfettariamente determinata del 3,5% .

**Dividendo spettante alle azioni correlate di categoria A**

Livia Tellus	LTG
n. azioni LTG di UNICA RETI ante conferimento	A
azioni UNICA RETI conferite dal Comune i - esimo	B
totale azioni conferite + azioni LTG di UNICA RETI S.p.A.	C
dividendo distribuito da UNICA RETI S.p.A.	D
dividendo spettante al Comune i- esimo per le proprie azioni correlate ai risultati economici di UNICA RETI S.p.A.	
<b>D * (1-3,5%) / C * B</b>	

**Dividendo spettante alle azioni correlate di categoria B**

Livia Tellus	LTG
n. azioni LTG di START ROMAGNA S.p.A. ante conferimento	A
azioni Start Romagna conferite dal Comune i - esimo	B
totale azioni conferite + azioni LTG di START ROMAGNA S.p.A.	C
dividendo distribuito da START ROMAGNA S.p.A.	D
dividendo spettante al Comune i- esimo per le proprie azioni correlate ai risultati economici di START ROMAGNA S.p.A.	
<b>D * (1-3,5%) / C * B</b>	

**Dividendo spettante alle azioni correlate di categoria C**

Livia Tellus	LTG
n. azioni LTG di ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A. ante conferimento	A
azioni Romagna Acque conferite dal Comune i – esimo	B
totale azioni conferite + azioni LTG di ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.	C
dividendo distribuito da ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.	D
dividendo spettante al Comune i- esimo per le proprie azioni correlate ai risultati economici di ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.	
<b>D * (1-3,5%) / C * B</b>	